

N. R.G. P.U. 201-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott.ssa Laura Pastacaldi	Giudice
dott. Marco Zinna	Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 e ss. CCI promossa dai Sig.ri Franco Di Mauro (C.F. DMRFNC60L20H931D), nato in _____ il _____ e residente in _____, Costanza Carbone (C.F. CRBCTN60T44F839L), nata a _____ e residente in _____, Domenico Di Mauro (C.F. DMRDNC80S30H931O), nato a _____ il _____ e residente in _____, Luigi Di Mauro (C.F. DMRLGU83M12H931U), nato a _____ il _____ e residente in _____ con l'assistenza del Dott. Andrea Ciuti (C.F. CTINDR70E05G702R) presso il cui studio e domicilio digitale sono elettivamente domiciliati in Cascina (PI), alla via Tosco Romagnola n.1950 ed alla PEC: andrea.ciuti@pec.commercialisti.it, e fax 050760122),

PREMESSO che:

In data 14/11/2023 i ricorrenti hanno presentato all'Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.

Con provvedimento del 18/3/2024 l'OCC ha provveduto alla nomina del dott. Andrea Ciuti.

In data 14/10/2024 i debitori hanno depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;



N. R.G. P.U. 201-1/2024

RILEVATO e RITENUTO che:

1. Il presente Tribunale è competente, in quanto i ricorrenti risiedono in Pisa;

I debitori, secondo quanto attestato dall'OCC, non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale dei debitori.

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.

2. I ricorrenti hanno fatto ricorso ad una **procedura di sovraindebitamento di stampo familiare** ai sensi dell'art. 66 CCI, della quale risultano sussistere i presupposti, in considerazione del fatto che essi sono conviventi (con l'eccezione del Sig. Luigi di Mauro) e che il sovraindebitamento ha un'origine comune in quanto discendente dal mutuo fondiario sottoscritto per l'acquisto dell'abitazione familiare con Banca di Credito Cooperativo di Fornacette nel 2001.

3. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidata in materia di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter l. 3/2012*, *“in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12”* (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).

4. Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della famiglia, si ritiene di rinviare alla fase successiva all'apertura della liquidazione controllata l'indicazione del relativo quantum su istanza del Liquidatore, debitamente motivata, dettagliata e documentata;



N. R.G. P.U. 201-1/2024

6 Con la domanda il ricorrente chiede che venga esclusa dalla liquidazione una parte dell'azienda in quanto necessaria allo svolgimento della propria attività lavorativa ai sensi dell'art. 515 c.p.c. In proposito preme rimarcare che ai sensi dell'art. 268 CCI la liquidazione controllata abbraccia tutti i beni del patrimonio del debitore con esclusione di quelli annoverati dal comma quarto. Pertanto, non è possibile escludere in questa sede e fase dalla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato i beni richiesti, ciò che potrà eventualmente fare il Liquidatore, con specifica e motivata determinazione e con sua responsabilità, ove riscontri che il relativo ricavato non sarebbe in grado di apportare un concreto beneficio alla procedura anche ai sensi dell'art. 213, 2° co., CCI. Cionondimeno l'art. 270, 2° co., lett. e) CCI consente al Giudice di autorizzare i sovraindebitati all'utilizzo di determinati beni fino a che non siano concluse le operazioni di liquidazione, e, pertanto, il Liquidatore potrà, nel redigendo programma di liquidazione prevedere la liquidazione delle suddette autovetture solo al termine della procedura.

7 Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso; Visti gli artt. 268 ss. CCII;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.

NOMINA Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;

NOMINA Liquidatore il dott. Andrea Ciuti;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;



N. R.G. P.U. 201-1/2024

DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 14/4/2025

Il Giudice Relatore
dott. Marco Zinna

Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori

